

COMITATO CONSULTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE
DI CUI ALL'ART. 21 DELLE LEGGE 30/12/91, N. 413

Parere n. 29-2006

MASSIMA:

L'operazione di scissione parziale, ancorché effettuata con metodo non proporzionale, non presenta profili di elusività purché finalizzata a consentire la divisione, in regime di neutralità fiscale, del complesso aziendale in distinti sistemi economici effettivamente operanti medio tempore.

La stessa è da ritenersi, invece, elusiva se preordinata alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche al fine di realizzare un indebito risparmio d'imposta usufruendo del più mite regime di tassazione previsto per i capital gains.

Vista l'istanza della società "Y S.a.s.", con sede in -----, inoltrata al Comitato in data ----- per il tramite della Direzione Regionale della -----, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione parziale non proporzionale;

Considerato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha fornito risposta alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla medesima società "Y S.a.s.", in data ----- ai sensi dell'art. 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991;

Udita l'illustrazione del relatore dr. Vincenzo BUSA;

Premesso che:

- la società istante ha come oggetto sociale l'attività artigiana di cantiere navale per la costruzione, riparazione manutenzione ordinaria e straordinaria di imbarcazioni proprie e di terzi;

- l'attività sociale viene esercitata nell'area portuale di ----- su di un tratto di suolo demaniale marittimo su cui insistono due capannoni prefabbricati più un pontile sito nello specchio acqueo antistante il cantiere;
- il capitale sociale è pari ad Euro 51.645,69 ripartito tra quattro soci, appartenenti a due nuclei familiari; più in particolare, il 41,52% è detenuto dai fratelli ---- (precisamente A per il 40,52% e B per l'1%) mentre il residuo 58,48% è detenuto dai signori ----- (precisamente C per il 53,48% e D per il 5%);
- a causa di gravi ed insanabili dissidi insorti nel tempo tra i due nuclei familiari sulle modalità di gestione e sulla politica imprenditoriale della Società, la stessa ha difficoltà a svolgere in modo ottimale la propria attività aziendale;
- i soci, pertanto, sono pervenuti alla decisione di procedere ad una scissione societaria non proporzionale, di modo che ciascun gruppo possa perseguire autonomamente le proprie iniziative;
- l'istante trasferirà parte del suo patrimonio ad una società in accomandita semplice di nuova costituzione partecipata interamente dai soci C-D;
- a seguito della scissione, la società scissa, partecipata esclusivamente dai soci A e B, continuerà a svolgere la propria attività mentre la beneficiaria svolgerà l'attività di costruzione, riparazione, revisione delle linee d'asse delle imbarcazioni sia da diporto sia da pesca e la costruzione di natanti ed imbarcazioni per il diporto e la pesca;
- la scissione avverrà a valori contabili e non è intenzione dei soci procedere alla successiva cessione delle partecipazioni possedute nella società scissa o di quelle ricevute nella società beneficiaria;
- non sono previsti conguagli in denaro tra i soci ed il trasferimento delle attività dalla società scissa alla beneficiaria sarà effettuato in regime di continuità di valori fiscali e senza sottrazione degli stessi al regime di impresa nell'ottica di funzionamento e continuità aziendale e imprenditoriale;

Tenuto conto altresì che:

- l'operazione di scissione non proporzionale non è più considerata di per sé elusiva, a seguito della soppressione dell'art. 123 bis, comma 16, del Tuir per effetto delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 358/97;

- la stessa operazione è fiscalmente neutrale in capo alla società ed ai soci, in quanto il valore fiscale delle partecipazioni possedute da ciascun socio dopo la scissione resta invariato rispetto al valore fiscale delle azioni o quote possedute in precedenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 123 bis, comma 3, del Tuir;
- nella fattispecie prospettata il trasferimento dei beni a favore delle società di nuova costituzione non comporta, di per sé, la sottrazione degli stessi al regime di impresa dal momento che la neutralità dell'operazione non fa venir meno la latenza d'imposta sul relativo plusvalore, considerato che le società beneficiarie neocostituite non godono di un regime fiscale privilegiato;
- la medesima operazione di scissione non appare preordinata alla successiva rivendita delle quote societarie da parte dei soci persone fisiche, al mero scopo di spostare la tassazione dai beni di primo grado (immobile), normalmente più onerosa, ai beni di secondo grado (quote di partecipazione), soggetta al più mite regime dei "capital gains" né al compimento di altri fatti, atti o negozi volti ad un più ampio disegno elusivo;
- l'intento dei soci, nel caso di specie, sembra essere quello di perseguire, in piena autonomia decisionale, differenti interessi economici secondo differenziate modalità di gestione dei patrimoni sociali di pertinenza;

DELIBERA il seguente parere:

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte e nei limiti dei soli fatti esposti dall'istante (e non anche di diversi o ulteriori atti che dovessero coinvolgere le posizioni dei soci), il Comitato ritiene che l'operazione di scissione parziale non proporzionale rappresentata non è elusiva in quanto non rivolta all'aggiramento di norme tributarie e sorretta, altresì, da valide ragioni economiche, atteso che la stessa è finalizzata a consentire la divisione, in regime di neutralità fiscale, di un complesso aziendale in due distinti sistemi economici effettivamente operanti.

Roma, 4 ottobre 2006

Deposito: 13 ottobre 2006